



Comune di
San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497

*Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
PI: 00395370786*

ORDINANZA N. 30 DEL 30/04/2020 PROT. N. 1175 DEL 30/04/2020

OGGETTO: misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus). Differimento ordinanza regionale n. 37 del 29.4.2020 al 4.5.2020 per motivi di sicurezza e salute pubblica.

IL SINDACO

VISTA la vigente normativa a tutti i provvedimenti e/o misure adottate in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.

CONDIDERATO lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, il quale dispone misure di restrizione in vigore fino al 3 maggio p.v.;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23.2.2020, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.2.2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29.4.2020;

CONSIDERATO che le disposizioni Governative e Regionali potrebbero dare luogo ad un contrasto di fonti normative non risolvibile da codesto Ente;

VISTA la recente Sentenza TAR Milano, Sez. I n. 634 del 23 aprile 2020, che ha sospeso l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell'11 aprile 2020;

RITENUTA la necessità di attendere il dipanarsi della vicenda e, dunque, che vengano dettate norme certe dalle autorità competenti;

ATTESA, in ogni caso, la necessità di permettere a tutti i soggetti destinatari delle misure adottate dalla Predetta Ordinanza Regionale n. 37, di organizzare la propria attività, vista la complessità delle previsioni in essa contenute e la ristrettezza dei

tempi di attuazione per l'adesione, nonché per il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dall'ultimo DPCM del Governo Nazionale;

RITENUTO che in tale contesto, i destinatari della predetta Ordinanza Regionale, in particolare con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, devono assumere ogni misura di contenimento e gestione adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, al fine di programmare la riapertura delle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e dell'organizzazione di spazi pubblici nel rispetto delle misure di contenimento per prevenire il diffondersi dell'epidemia da COVID-19;

CONSIDERATO, pertanto, necessario rinviare l'eventuale applicazione della predetta Ordinanza Regionale, ed ogni nuova disposizione sulla cosiddetta "fase 2", alla data successiva al 3 maggio p.v. in ottemperanza al DPCM del 10 aprile 2020, anche al fine di consentire ai soggetti destinatari di potersi opportunamente organizzare e, quindi, aprire le proprie attività in tutta sicurezza.

VISTO l'art. 50, comma 6, del D. Lgs n. 267/2000.

ORDINA

CHE nel territorio Comunale di San Vincenzo la Costa restino in vigore le misure di sicurezza previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e ciò fino alla vigenza di quest'ultimo prevista nella data del 3 maggio 2020, nonché delle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13.04.2020 e 32 del 17.04.2020 e 36 del 24.04.2020, rinviando l'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37/2020 del 29.04.2020 al momento successivo alla risoluzione degli eventuali conflitti di fonti normative e, in mancanza, alla data del 4 maggio 2020;

CHE, nelle more, e fino al 3 maggio 2020 compreso, siano osservate tutte le norme e i protocolli di sicurezza già previsti nei DPCM del Governo e nelle Ordinanze Regionali sopracitate.

ORDINA

CHE la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine vigilino sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

CHE l'inottemperanza alla presente Ordinanza configura sanzioni amministrative e penali previste dalla Legge.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on line e sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo

la Costa, nonché sui canali social ufficiali dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Sig. Prefetto di Cosenza, all'Unità di Crisi Regionale, alle locali Stazioni dei Carabinieri di Montalto Uffugo e di San Fili, alla Polizia Municipale, alla Questura di Cosenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso davanti al TAR di Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Vincenzo la Costa, 30.4.2020.

IL SINDACO
f.to AVV. Gregorio IANNOTTA